

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 26.04.2016.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il 28 Dicembre 2015 è stata approvata la Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016, pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1° Gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art. 1 comma 999;

CONSIDERATO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, tra cui:

- a) la modifica dell'art. 1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A1,A/8 e A/9;
- c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016 di un'aliquota Tasi del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

CONSIDERATO che la medesima Legge prevede, inoltre, all'art. 1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO che l'art 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) – al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo art.1 per Tasi – apporta varie modifiche all'art. 1 L 228/12 ai commi 380 ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

DATO ATTO che alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso né è stato tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016 – 2018 ;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015 che proroga i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 al 31 Marzo 2016 e il successivo Decreto del 1 Marzo 2016 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2016/2018;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione n. 7 in data 10/04/2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n.147 e dato che lo stesso a norma dell'art. 18 si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

RITENUTO per quanto sopra, di determinare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura seguente:

Abitazione principali e relative pertinenze (escluse le categorie A/1-A/8-A/9)

- esente a norma della Legge di Stabilità 208/2015;

Abitazione principali e relative pertinenze delle categorie A/1-A/8-A/9

- aliquota 1,20 ‰ (uno virgola venti per mille)

Tutti gli altri immobili aliquota 1,20 ‰ (uno virgola venti per mille)

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge, con sette voti favorevoli e con il voto contrario dei Consiglieri Martino e Romano Assandri

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili)** :

ALIQUOTA 1,20 ‰ (uno virgola venti per mille) **per abitazioni principali e relative pertinenze delle sole categorie A/1-A/8-A/9**

ALIQUOTA 1,20 ‰ (uno virgola venti per mille) per tutti gli ALTRI IMMOBILI

Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata recependo la modifica dell'art.1, comma 669 della legge 27/12/13 n. 147 operata dall'art.1, comma 14, lett. B) della legge 208/2015 che esclude dalla TASI le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9;

2) di dare atto che:

- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TASI e alla normativa nazionale per tempo vigente;

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e modi stabiliti dalla Legge e di

inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni dalla norma vigente
Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: sette voti favorevoli e voto contrario dei Consiglieri Martino e Romano Assandri:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.